



REGOLAMENTO INTERNO COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE FRATELLO SOLE MONTE MESMA

1. FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il seguente Regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Fratello Sole Monte Mesma. Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale e lo integra, ed è approvato dall'Assemblea degli Associati.

Nel seguito di questo Regolamento verrà usata la dicitura "Associazione" per intendere l'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Fratello Sole Monte Mesma ("CERS Fratello Sole Monte Mesma").

Ogni eventuale modifica al presente Regolamento dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea degli Associati. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vincolano gli Associati e gli Organi dell'Associazione.

Il Regolamento richiama integralmente i contenuti dei seguenti documenti:

- Carta dei Valori
- Carta d'intenti
- Documento Programmatico
- Schema Piano di Sviluppo

Sarà integrato da un Codice Etico, ancora in fase di redazione, che l'Associazione intende adottare.

Il Regolamento è conservato presso la sede legale dell'Associazione, assieme all'Atto Costitutivo ed allo Statuto. Detti documenti sono consultabile dai soci, che ne possono richiedere copia al direttivo.

Il presente Regolamento è redatto per consentire all'Associazione, neo costituita, di avviare la propria attività di sviluppo e progetto sul territorio ed ha, in linea di massima, una valenza biennale. Infatti è già previsto che entro la fine del 2025 il presente Regolamento, sempre nel pieno rispetto dei dettami statutari, sarà modificato sulla base della situazione che si sarà determinata con la messa a regime dell'attività dell'Associazione.

2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è rappresentata dal Consiglio Direttivo (d'ora in poi "Direttivo"), che ha potere decisionale sulle scelte organizzative e operative dell'associazione, nel rispetto della sovranità dello Statuto e dell'Assemblea degli Associati, e se ne fa carico. L'Associazione è gestita dal Direttivo che ha un ruolo esecutivo.



La sostituzione, per qualsiasi ragione, di un membro del Direttivo è regolamentata dagli art. 14 e 15 dello Statuto Sociale.

3. ASSOCIATI

Premesse

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria (vedasi Art.3;8;9; dello Statuto Sociale). L'accettazione delle domande di ammissione, oltre alle specifiche più avanti illustrate, sarà regolamentata da due fattori:

- dall'Energia Elettrica disponibile ai fini della condivisione al momento della domanda di adesione;
- applicando le seguenti priorità: in prima battuta saranno valutate le domande di privati (con ulteriore priorità a coloro che versano in condizioni di povertà energetica) ed Associazioni di volontariato e senza scopo di lucro; in seconda battuta saranno valutate tutte le altre richieste di adesione;

Lo scopo della suddetta regolamentazione è quello di garantire un costante equilibrio tra l'Energia Elettrica disponibile ai fine della condivisione ed i consumi degli associati rilevabili per la condivisione. Con la stessa logica sarà valutato anche il contributo di Energia Elettrica prodotta da impianti Fotovoltaici di Produttori Terzi (comunque, dando sempre la priorità agli Associati Prosumer). A tale scopo, la possibilità di installare un impianto fotovoltaico sulle pertinenze dei soci (ovvero di produttori terzi), è subordinata ad una pre-fattibilità volta a valutare oltre gli aspetti tecnici, produttivi ed economici, anche che lo stesso impianto non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità oppure a diminuire i benefici degli altri associati.

Procedura di Ammissione

L'ammissione a socio prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica.

L'unico limite all'ammissione è rappresentato dalla configurazione normativa della Comunità Energetica Rinnovabile. Essa prevede che i componenti aderenti alla Comunità siano titolari di punti di connessione sottesi alla medesima cabina di trasformazione primaria.

Chiunque voglia aderire alla Associazione deve:

- avere i requisiti di cui alle norme vigenti sopra specificate per essere membri della comunità energetica rinnovabile e solidale;
- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante Associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione come specificato di seguito.
- In caso di soci con il ruolo di consumatori (consumer), esprimere la facoltà di rinunciare alla quota di incentivi che sarebbe loro spettante per destinarla alle attività dell'Associazione previste dallo Statuto e dal Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Dare mandato all'Associazione per la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi delle normative di riferimento;



- per i soci nel ruolo di Produttori Associati (prosumer): impegnarsi a mettere a disposizione l'impianto alla Comunità e ad esercirlo nel rispetto degli accordi definiti e per le finalità della Comunità medesima e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento, impegnandosi altresì a formalizzare tale impegno in un "mandato" ovvero un accordo conforme ai requisiti richiesti dal GSE e alle condizioni previste dal presente Regolamento.
Esprimere la facoltà di rinunciare ad una quota totale o parziale di incentivi che sarebbe loro spettante per destinarla alle attività dell'Associazione previste dallo Statuto e dal Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e i regolamenti adottati;
- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;

Domanda di ammissione

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:

- a) copia della carta di identità della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente.
- b) (nel caso di persone giuridiche) copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nell'Associazione;
- c) (per gli associati produttori) copia dell'accordo per la messa a disposizione degli impianti di produzione all'Associazione stessa, conforme ai requisiti richiesti dal GSE e alle condizioni previste dal relativo Regolamento della CERS. Ai fini della messa a disposizione, gli impianti di produzione devono essere conformi a quanto previsto dalle regole operative adottate dal GSE di cui all'Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024, ss.mm.ii.;
- d) copia del mandato per la costituzione e gestione della/e Configurazione/i, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del [TIAD](#) e per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, conforme ai contenuti minimi fissati dal GSE.

Il modello di domanda di ammissione è definito dal Consiglio Direttivo. Il modello di domanda di ammissione ed i relativi allegati sono resi disponibili sulla pagina web dell'Associazione.

Ricevuta la domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo potrà, entro 30 giorni, richiedere al soggetto che intende aderire all'Associazione integrazioni, le quali devono pervenire entro trenta giorni da tale richiesta.

La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione delle configurazioni di autoconsumo diffuso dell'Associazione quale comunità energetica rinnovabile nel fornire i benefici previsti.

L'ammissione quale Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto.

In esito positivo all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati ed è tenuto al pronto versamento della quota associativa che sarà determinata dal Direttivo.



La quota associativa viene determinata ad inizio di ogni anno (ad eccezione del 2024) dal Consiglio Direttivo. Il Direttivo ha facoltà di rivedere annualmente l'importo, se ritenuto necessario.

Per l'anno 2024 la quota associativa è pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) ed è stata adottata dal Direttivo nella riunione del 26 settembre 2024 contestualmente all'approvazione del Regolamento Interno.

È, in entrambi i casi, l'Assemblea ad approvare il valore della quota.

A ogni inizio anno fiscale ai Soci verrà ricordata tramite mezzo di Mailing-list il rinnovo della quota associativa.

Decisione sull'ammissione

Sull'ammissione a socio, decide inappellabilmente il Direttivo, sentiti il parere del Presidente dell'Associazione ed espletati gli accertamenti del caso. In caso di non ammissione il Direttivo deve fornire la motivazione del rifiuto entro 60 giorni dal ricevimento della domanda all'interessato, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Per il trattamento dei dati personali si rimanda al Punto 13 del presente Regolamento.

Domanda di pre-adesione

Questa procedura viene adottata pro-tempore e solo per la fase iniziale, di avviamento e messa a regime dell'Associazione per gestire al meglio le richieste degli aspiranti soci, in funzione soprattutto di quanto indicato nelle Premesse del presente Punto 3.

Sarà predisposto un apposito modulo ed il candidato, sia esso consumatore sia produttore, si impegnerà a fornire tutti i dati/elementi richiesti.

In esito positivo alla domanda di pre-adesione il candidato sarà inserito in una graduatoria che contribuirà a regolare le eventuali successive domande di ammissione.

L'esito della richiesta di pre-adesione, sia esso positivo sia negativo, ha un valore indicativo e consultivo e non è vincolante per nessuna delle due parti (Associazione e candidato).

La richiesta di pre-adesione è a carattere gratuito.

Registrazione dei dati

Nel rispetto della normativa sulla conservazione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) i dati degli associati verranno raccolti tramite modulo cartaceo e conservati nel Registro dei Soci, presso la sede legale dell'Associazione. Qualora ciò non fosse possibile, l'aspirante associato dovrà, in via del tutto eccezionale, compilare apposito modulo inviato tramite mail e spedirlo all'indirizzo: info@cersfratellosole.it

Il suddetto modulo verrà stampato e conservato presso la Sede Legale dell'Associazione per il tempo stabilito dalla legge.

Provvedimenti disciplinari

Premesso che l'elezione a membro della Associazione non autorizza il Socio a venire meno ai doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento, ne deriva che qualsiasi iscritto, sia egli Socio o membro del Direttivo, commettendo una o più trasgressioni, può essere inquisito dal Direttivo stesso.



I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci spettano al Direttivo e sono:

- a. Richiamo scritto o in sede di Assemblea;
- b. Sospensione da otto a trenta giorni;
- c. Cancellazione per morosità;
- d. Esclusione.

Il richiamo scritto o in sede di Assemblea verrà applicato in caso di trasgressione lieve.

La sospensione verrà applicata, con un minimo di otto ad un massimo di trenta giorni, al Socio che turbi l'attività sociale, senza peraltro impedire o pregiudicare gravemente la realizzazione dei fini sociali. Il Direttivo delibera con votazione a scrutinio segreto, e con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

La cancellazione per morosità viene decretata dal Direttivo quando il Socio non versi la quota di rinnovo sociale entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla scadenza prevista dal termine fissato nel giorno 31 gennaio di ogni anno senza un motivo ritenuto valido dal Direttivo.

Il Direttivo decide l'espulsione di un Socio:

- a) quando accerti che il soggetto con il proprio comportamento pregiudichi gravemente l'attività sociale o l'integrità morale ed etica dell'associazione;
- b) quando si accerti l'indegnità dipendente dalla perdita dei diritti civili, in seguito a sentenza penale di condanna concernente un delitto passato in giudicato per cui non sia concesso il beneficio condizionale della pena ed il beneficio della non menzione nel casellario giudiziario;
- c) qualora si ritrovi affetto da gravi malattie mentali che menomino la capacità di intendere e volere;
- d) qualora compia atti anche non diretti contro l'associazione che contrastino o turbino gravemente l'attività sociale, o pregiudichino comunque il conseguimento degli scopi statutari;
- e) qualora sia assente ingiustificato per più di tre convocazioni consecutive. Tale comportamento comporta, inoltre, il decadimento delle cariche sociali, compresa quella del Presidente, determina e delibera l'impossibilità di rielezione.

Il Socio colpito dal provvedimento di espulsione non potrà rivestire in seguito cariche sociali se non siano decorsi almeno 3 anni dalla data di espulsione.

Il Direttivo delibera in merito all'espulsione, con votazione segreta e annotazione sul Libro dei Soci.

Contro la decisione del Direttivo, il socio può ricorrere per iscritto, entro giorni 10 (dieci) dalla delibera. Il reclamo proposto dal socio nei confronti dei provvedimenti di sospensione, o di espulsione non producono sospensione dei provvedimenti.

5.8 Rescissione iscrizione

Ogni associato può disdire la propria iscrizione dall'Associazione in ogni momento.

La richiesta di rescissione del proprio tesseramento va comunicata per iscritto (raccomandata A/R, raccomandata a mano, o pec) al Presidente ed inoltrando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: presidente@cersfratellosole.it; con ricevuta di lettura.

I Soci che disdicono la loro iscrizione non hanno alcun diritto al rimborso della quota versata, come pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale.

Il Socio, in sede di abbandono, è tenuto a motivare al Direttivo la sua scelta.



4. PRODUTTORI TERZI

Secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto, l'Associazione può stipulare accordi con produttori terzi ("Produttori Terzi"), per la messa a disposizione di energia destinata all'autoconsumo. L'accordo deve essere conforme ai requisiti richiesti dal GSE e alle condizioni previste da apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. I Produttori Terzi non entrano a far parte dell'Associazione.

I Produttori Terzi possono essere grandi imprese e possono svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica.

Gli impianti di produzione dei Produttori Terzi devono essere conformi a quanto previsto dalle regole operative adottate dal GSE di cui all'Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024, ss.mm.ii..

Oltre alla sottoscrizione dell'accordo, il Produttore Terzo deve conferire al Referente apposito mandato affinché l'impianto rilevi nell'ambito della configurazione.

Il modello di accordo conforme al presente Articolo e all'apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo è definito dal Consiglio Direttivo ed è reso disponibile sul sito dell'Associazione.

All'atto dell'Accordo il Produttore Terzo dovrà manifestare la facoltà di rinunciare ad una quota totale o parziale di incentivi che sarebbe loro spettante per destinarla alle attività dell'Associazione previste dallo Statuto e dal Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo

5. QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI

Secondo quanto previsto dello Statuto, è facoltà del Consiglio Direttivo prevedere una quota di iscrizione associativa annuale fissa, ed eventualmente contributo di ammissione proporzionale per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa.

L'eventuale quota associativa deve essere determinata entro il 30 giugno di ogni anno e sarà esigibile dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per i soggetti che versano in condizione di "acclarata povertà energetica" viene disposto dal presente Regolamento che la singola quota associativa annuale corrisponda ad un decimo di quella deliberata dal Direttivo, mentre fin d'ora si delibera che tali soggetti, fintanto che permanga la condizione di "povertà energetica", siano esentati da eventuali altri contributi deliberati dal Direttivo.

Per i nuovi Associati la quota dell'anno in corso, ove prevista, andrà corrisposta al momento dell'adesione e dell'iscrizione sul Libro dei Soci.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo può deliberare contributi straordinari per la copertura dei costi dell'Associazione



6. BENEFICI ECONOMICI

Premesse

Conformemente ai dettami statutari viene regolamentato l'utilizzo e la restituzione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia (i "Benefici") pagati all'Associazione, quale Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale, in forza del mandato conferito all'Associazione medesima per la costituzione e gestione della medesima ai sensi dell'art. 3.4 del TIAD. I Benefici sono costituiti da:

- le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi degli artt. 8, 30 e 31, d.lgs. 199/2021 e dal DM del MASE n. 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii. in funzione dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili nella disponibilità dalla Comunità e condivisa con i consumatori (le "Tariffe Incentivanti") ai sensi dell'art. 3.4, lett. f) e g) dell'Allegato A alla Delibera ARERA 272/2022 ("TIAD");
- il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata all'energia (il "Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata") determinata ai sensi dell'art. 6 del TIAD.

Con l'adesione all'Associazione, i soci hanno dato mandato all'Associazione per la costituzione e la gestione della configurazione di autoconsumo diffuso ai sensi dell'art. 3.4, lett. e) del TIAD ed hanno individuato l'Associazione quale soggetto delegato responsabile dell'energia condivisa, demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento dell'incentivo verso il GSE e i venditori ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 199/2021. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie funzioni di Referente, potrà avvalersi di ausiliari e consulenti tecnici.

L'Associazione, in qualità di Referente, si obbliga ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Appendice B delle Regole Operative adottate con DD MASE 22/2024 ss.mm.ii.

6.1 Impianti dell'Associazione

L'Associazione avrà nella propria disponibilità, per i fini di cui agli artt. 8, 30 e 31, d.lgs. 199/2021, ai sensi dell'art. 3.4, lett. f) e g) dell'Allegato A alla Delibera ARERA 272/2022, anche impianti degli Associati (c.d. "Produttori Associati" o "Prosumer") ovvero, ove consentito, di terzi (c.d. "Produttori Terzi"), a condizione che questi ultimi condividano il presente Regolamento. In entrambi i casi, i Produttori Associati e Produttori Terzi dovranno sottoscrivere un accordo con l'Associazione al fine di regolare la messa a disposizione dell'energia prodotta dall'impianto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione e dal presente Regolamento.

Il modello di accordo tra Associato Produttore/Produttore Terzo è definito dal Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dal Presente Regolamento. L'Associato Produttore/Produttore Terzo si deve impegnare a esercire l'impianto nel rispetto degli accordi definiti con l'Associazione per le finalità dell'Associazione medesima nel rispetto di



quanto previsto dalle norme di riferimento. A fronte di tale messa a disposizione, all'Associato Produttore/Produttore Terzo verrà riconosciuta una quota dei Benefici secondo quanto indicato successivamente.

Gli impianti di produzione messi a disposizione dell'Associazione devono avere i requisiti previsti dalle regole operative adottate dal GSE di cui all'Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024, ss.mm.ii. Ogni impianto di proprietà di un Produttore Associato o di un Produttore Terzo può essere messo a disposizione di una sola Configurazione.

Resta inteso che la messa a disposizione dell'impianto rileva solo per l'erogazione dei Benefici e non ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete, che resta liberamente definibile dal produttore.

6.2 Destinazione dei Benefici

Premesso quanto indicato nei precedenti punti 3 e 4 circa la facoltà dei singoli di scegliere le percentuali di benefici spettanti a cui rinunciare, di seguito vengono indicati i criteri da adottare per i vari riparti

6.2.1 Ripartizione dei benefici TPE - derivanti dalla valorizzazione dell'energia condivisa che supera la soglia del 55% su base annua:

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario (d'ora in poi "TPE"), rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa (d'ora in poi "TPS") espresso in percentuale di cui all'Appendice B dell'Allegato 1 al Decreto del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) n. 414 del 7 dicembre 2023 (Decreto CACER), sarà destinato:

- per una quota pari al 20% ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- e per una quota pari al 80% sarà versato nel fondo erogativo solidale istituito presso la Fondazione Comunità Novarese EF, con sede legale in Novara - NO - CF 94037480038 e utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti.

Il Direttivo, comunque, si riserva la possibilità di versare anche la quota del 20% nel suddetto fondo erogativo solidale.

6.2.2 Ripartizione dei Benefici - TPS - derivanti dalla valorizzazione dell'energia condivisa entro il valore soglia del 55% su base annua:

La ripartizione dei benefici TPS, al netto di quanto necessario per coprire i costi di gestione dell'Associazione, avverrà secondo i seguenti criteri:

- 50% agli associati
- 50% ai produttori (associati o terzi)



N.B. solo per il produttore associato, prosumer, si dispone che al raggiungimento del break even point del costo dell'impianto, realizzato e rilevabile ai fini dell'energia condivisa dell'Associazione, la percentuale della corrispondente TPS si ridurrà del 40% con facoltà del singolo di esercitare la completa rinuncia a tale beneficio e destinare tale importo alle attività dell'Associazione previste dallo Statuto e dal Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

N.B. Il produttore terzo potrà comunque liberamente scegliere se rinunciare o meno ad una quota parte dei benefici della TPS, ovvero alla quota totale, e destinare tale importo alle attività dell'Associazione previste dallo Statuto e dal Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo

6.3 Calcolo e versamento dei Benefici

Il Consiglio Direttivo, entro il mese di giugno dell'anno (n+1) e in ogni caso compatibilmente con le tempistiche del GSE, provvederà al calcolo della Quota Eccedentaria TPE e calcolo della quota di Benefici TPS spettante a ciascun Associato Produttore/Produttore Terzo.

Nel caso in cui i Benefici non siano sufficienti a coprire i costi di gestione assicurando il rispetto della destinazione della Quota Eccedentaria, i costi di gestione dovranno essere coperti utilizzando altre risorse economiche, anche attraverso contributi specifici degli Associati secondo quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Direttivo.

Il versamento della quota di Benefici spettante a ciascun Associato Produttore/Produttore Terzo avverrà annualmente da parte dell'Associazione all'Associato Produttore/Produttore Terzo alla fine del mese di luglio dell'anno (n+1), salvo ritardi nei pagamenti da parte del GSE e in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile.

I versamenti al Fondo Erogativo istituito presso Fondazione Comunitaria Novarese EF avverranno nello stesso termine.

Il Direttivo ha facoltà di rivedere annualmente i criteri, se lo ritiene necessario e di portarli in approvazione all'assemblea dei soci.

7. COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Oltre ai compensi spettanti per specifici incarichi professionali, che saranno deliberati volta per volta, come previsto dall' Art. 11 dello Statuto tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'eventuale Revisore Legale dei Conti, sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Direttivo e debitamente documentate.

Possono essere rimborsate le spese che amministratori e anche soci sostengono nello svolgimento delle proprie funzioni. Sono rimborsabili tutte le spese previste e autorizzate dal Consiglio Direttivo, per le quali venga prodotta la seguente documentazione dal soggetto richiedente:

- scontrini e ricevute fiscali, fatture;



- biglietti aerei, bus, treno, ecc.;
- pedaggi autostradali.
- Rendicontazione precisa dei chilometri effettuati con proprio mezzo, che saranno remunerati sulla base delle tabelle annuali emesse dall'A.C.I.

Per usufruire del rimborso spese, gli aventi diritto dovranno presentare al Consiglio Direttivo il modulo di rimborso spese (preparato dal Consiglio Direttivo) con allegate le "pezze giustificative" intestate all'Associazione e la documentazione necessaria. Il modulo di rimborso spese e tutti gli allegati saranno conservati per il tempo previsto dalla legge dal Tesoriere per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie.

Non saranno rimborsate spese che non siano state preventivamente autorizzate dal Direttivo.

8. COMUNICAZIONI AI SOCI E MAILING LIST

La mailing-list è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni fra i soci, inclusa la convocazione per le assemblee. Ove un socio sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via telematica, deve fare in fase di iscrizione espressa richiesta di riceverle per posta ordinaria

Per i soci è attiva una mailing-list informativa, con la quale il Consiglio Direttivo informa in maniera periodica tutti gli iscritti delle attività dell'Associazione e invia le convocazioni dell'Assemblea degli Associati. L'inserimento è automatico al momento dell'iscrizione, in quanto in fase di richiesta di adesione viene richiesta l'indicazione di un account mail del singolo socio.

Il singolo socio al momento della cancellazione dal Libro dei Soci sarà automaticamente cancellato dalla mailing list.

Per informazioni, proposte o richieste di chiarimento è possibile rivolgersi all'indirizzo mail info@cersfratellosole.it, che ha anche valore istituzionale. È anche possibile inviare richieste specifiche ai singoli membri del Direttivo ed alla Segreteria:

presidente@cersfratellosole.it;

tesoriere@cersfratellosole.it;

consigliere@cersfratellosole.it;

segreteria@cersfratellosole.it;

9. RAPPORTI CON L'ESTERNO

L'Associazione, come previsto dallo Statuto e per il conseguimento dell'oggetto sociale, si riserva di stipulare accordi di collaborazione, convenzioni e sponsorizzazioni con aziende o enti pubblici o privati, per eventi occasionali o in modo continuativo.

L'Associazione, all'atto della sua costituzione, individua nella FOREB srls, C.F. e P.I.V.A. n° 09001220962, con sede in Lodi (LO) C.so Vittorio Emanuele II, 12, il soggetto esperto del settore energia che, pur non facendo parte dell'associazione, fornirà un supporto esterno volto alla promozione e la crescita dell'associazione stessa.



10. PIATTAFORME WEB

L'Associazione utilizza tutti gli strumenti informatici e social, ritenuti utili, per comunicare e promuoversi.

Il Direttivo si riserva per il futuro di modificare o creare nuovi account di posta elettronica, previa comunicazione ai soci. Un eventuale sito web potrà essere uno degli strumenti con cui l'Associazione pubblicizza la sua azione verso i soci. Sarà cura del Direttivo, o di membri opportunamente designati da esso, gestire e aggiornare i contenuti del sito internet dell'Associazione. Il Direttivo, o membri opportunamente designati dallo stesso, hanno la responsabilità di tutti gli strumenti mediatici (Internet, posta elettronica, social, etc.), ne possiedono le password di accesso, amministrano tali strumenti e ne moderano i contenuti e le discussioni. Tale responsabilità può essere delegata dal Direttivo ad uno o più Soci, anche per un periodo continuativo. La responsabilità, in caso di delega, è del Soggetto designato dal Direttivo.

11. VARIE

In generale, ai membri del Direttivo compete la gestione del sito web, la gestione delle relazioni esterne, la gestione e custodia della documentazione e delle attrezzature e, comunque, di tutto ciò che si attiene alla vita dell'Associazione.

Nello svolgere tali compiti possono essere aiutati da altri Soci.

L'attività istituzionale del Direttivo è gratuita e le prestazioni dei Soci sono prevalentemente gratuite, salvo i rimborsi per le spese effettuate, o eventuali particolari iniziative o incarichi che prevedano una retribuzione, che devono comunque essere approvate dal Direttivo.

12. ADOZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta del Consiglio Direttivo del 26 settembre 2024.

13. TRATTAMENTO DATI

Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del legale rappresentante, Presidente protempore.

I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e per le comunicazioni necessarie al GSE ed alle Autorità che gestiscono il sistema elettrico per le sole finalità dell'attivazione della Comunità Energetica Rinnovabile (anche tramite eventuali consulenti) e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

La Segretaria
Dott.ssa Noemi Brambilla